



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

SELEZIONE PER 80 POSTI DI TIROCINIO FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. N. 69/2013, CONV. NELLA L. N. 98/2013, DA SVOLGERE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. BANDO 2024 - SCADENZA 15 LUGLIO 2024.

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura 2024 per la selezione di 80 tirocinanti per lo *STAGE* presso la Corte Suprema di cassazione.

Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media aritmetica di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo (nel caso l'esame fosse suddiviso in due parti, si procederà alla media aritmetica dei due voti parziali; la media aritmetica non va arrotondata e rispetto alla stessa non rileva la lode), ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, il conseguimento della laurea, la media aritmetica dei punteggi conseguiti negli esami indicati dalla legge, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Tempi della procedura

La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla Piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia e dedicata al Tirocinio *ex art.* 73 del d.l. n. 69 del 2013.

La domanda deve essere inserita sulla Piattaforma entro il 15 luglio 2024 - data alla quale è necessario possedere i requisiti di ammissione previsti dall'art.73 del d.l. n. 69 del 2013, che sono integralmente richiamati quali condizioni di accesso al Tirocinio - provvedendo da parte dell'interessato a riempire tutti i campi previsti, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. L'Amministrazione si riserva la verifica dei dati.

L'aspirante consente al trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedimentali del bando di tirocinio, tra le quali la pubblicazione della graduatoria degli aspiranti provvisoria e definitiva sul sito web della Corte di cassazione.

Dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma, e non oltre il 25 luglio 2024, l'aspirante trasmette l'attestazione rilasciata dall'Università con il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo - con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it - nella quale va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia.

Tale comunicazione rileva anche ai fini dell'ammissione da parte del Ministero della Giustizia alla borsa di studio.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi, che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (<https://www.cortedicassazione.it>), **entro il 10 settembre 2024**, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

A decorrere da questa data gli interessati **avranno cinque giorni** di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria da far pervenire nel termine all'indirizzo mail tirocini.cassazione@giustizia.it.

La graduatoria definitiva degli ammessi al tirocinio verrà pubblicata **il 20 settembre 2024** sul sito internet della Corte, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato nella domanda.

Il tirocinio avrà inizio **il 1° ottobre 2024**, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio reso noto con pubblicazione sul sito web della Corte.

Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio del tirocinio, in presenza di documentate ragioni di forza maggiore, da comunicare prima tempestivamente.

Gli ammessi che non si presentano alla data comunicata per l'immissione nel Tirocinio sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei entro 10 giorni dalla data di inizio del tirocinio.

Anche coloro che rinunciano saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei.



Modalità di svolgimento del tirocinio

Il periodo di formazione teorico – pratico presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, **dal 1° ottobre 2024 al 1° aprile 2026**, salvo differimento dell'inizio del tirocinio per esigenze dell'Ufficio, o periodi di interruzione di cui si avvalgano singoli tirocinanti.

I Tirocinanti sono inseriti negli Uffici per il processo delle sezioni civili e penali della Corte alle quali sono assegnati.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, con la guida del magistrato Tutor e presso l'UPP sezionale svolgano le attività di studio e di assistenza alla giurisdizione coerenti con la formazione teorico-pratica oggetto del Tirocinio e provvedono, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione di minute di provvedimenti e all'attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari.

Il Tirocinio sarà coordinato da due magistrati della Corte, uno per il settore civile e uno per il settore penale, e si svolgerà con la supervisione del Segretariato generale, e nel rispetto del Regolamento del Tirocinio presso la Corte di cassazione.

I Tirocinanti sono assegnati alle Sezioni, con affidamento ai relativi magistrati Tutor che si siano resi disponibili o al Presidente della Sezione.

Nell'arco del periodo di tirocinio i Tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

Potranno collaborare con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l'U.R.I. (Ufficio Relazioni internazionali), con l'U.I.C. (Ufficio innovazione), con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, con il Gruppo di lavoro per l'attuazione dei protocolli con la CEDU e la Corte di Giustizia.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

L'ammissione alla borsa di studio è di esclusiva competenza del Ministero della giustizia alle condizioni dallo stesso stabilite.

Non è prevista da parte della Corte di cassazione, che non dispone di mezzi finanziari, alcuna copertura assicurativa né per le malattie né per infortuni eventualmente verificatisi durante il Tirocinio.

Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

Trovano applicazione le previsioni dell'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 che si richiamano.

I tirocinanti dovranno seguire in presenza le attività in Corte per almeno due giorni a settimana. Le modalità della partecipazione in presenza saranno definite nel Piano generale di Tirocinio.

Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi

ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale né pratica forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, nonché delle direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, che devono essere comunicate, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dalla Prima Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

L'interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo mail tirocini.cassazione@giustizia.it.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione ove è stato assegnato e al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Avranno altresì accesso alla Biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di password provvisorie per tutta la durata del tirocinio.

Esito del Tirocinio.

Nell'arco dei diciotto mesi, i tirocinanti sono soggetti a valutazione alla fine di ciascun semestre. I magistrati affidatari trasmettono le relazioni periodiche al Segretariato generale per l'inoltro ai magistrati coordinatori.

Eventuali criticità formeranno oggetto di tempestiva segnalazione da parte degli affidatari ai magistrati coordinatori del tirocinio in vista delle opportune iniziative formative di loro competenza.

Al termine del periodo formativo il magistrato coordinatore del settore redige una



relazione conclusiva sull'esito del complessivo periodo di formazione e la trasmette al Segretariato generale che coadiuva la Prima Presidenza nelle attività preparatorie al rilascio dell'“Attestato di positivo svolgimento del Tirocinio” da parte della Prima Presidente.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, secondo le discipline dei singoli istituti.

Si dispone la pubblicazione del bando Tirocini 2024 sul sito *web* della Corte di cassazione.

Roma, 12 GIU 2024

La Prima Presidente
Margherita Cassano

